



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
SM - Ufficio Affari Giuridici e Condizione Militare

N. 108/213-1-1975 di prot.

Roma, 30 giugno 2022

OGGETTO: MODALITÀ DI RICHIESTA ALL'I.N.P.S. DELLE VISITE FISCALI IN CASO DI ASSENZA PER MALATTIA DEI MILITARI.

A **COMANDI DIPENDENTI FINO A LIVELLO** **LORO SEDI**
COMANDO DI CORPO (COMPRESO)

Seguito f.n.:

- a. 108/125-18-1-1975 in data 22 marzo 2017 dell'Ufficio Legislazione;
b. 108/207-3-1975 in data 5 febbraio 2018 dell'Ufficio Legislazione.

Il Decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 ha trasferito in via esclusiva all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) la competenza ad effettuare le visite mediche di controllo sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, i cui criteri di svolgimento sono stati definiti dal Decreto 17 ottobre 2017, n. 206 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione. Per il personale militare, la circolare n. M_D_GMIL REG20190449109 in data 31 luglio 2019 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare (**Allegato 1**) stabilisce che la visita fiscale deve essere richiesta mediante il canale telematico messo a disposizione dall'INPS o, in casi particolari, direttamente ai Dirigenti sanitari militari, secondo le disposizioni impartite da ciascuna Forza Armata (sintesi in **Allegato 2**).

Al riguardo, abrogando ogni precedente disposizione in contrasto con la presente direttiva, nel confermare le disposizioni relative alle modalità di invio del doppio certificato impartite dall'Ispettorato Generale per la Sanità Militare¹, si dispone che (schema in **Allegato 3**):

- i Comandanti di Corpo provvedano ad accreditarsi sulla piattaforma dell'INPS² in qualità di *datore di lavoro* e a delegare, per l'effettuazione delle richieste delle visite fiscali, i Comandanti di Reparto (di livello non inferiore a Comandante di Compagnia e paritetici);
- questi ultimi redigano apposita domanda di abilitazione sulla medesima piattaforma informatica;
- le visite fiscali siano eseguite, su richiesta dei Comandanti di Reparto (**Allegato 4**), previa condivisione con la scala gerarchica e con il competente Direttore Sanitario militare:
 - dall'Infermeria Presidiaria, quando non sia consigliabile avvalersi di un medico esterno all'Amministrazione per motivi di opportunità/riservatezza connessi con il particolare impiego del militare ammalato, ovvero in presenza di particolari patologie per le quali il Direttore Sanitario Militare segnali di voler eseguire la visita personalmente;
 - dall'INPS, in tutti i rimanenti casi.

La pubblicazione n. C-14 "Compendio normativo in materia di congedi, licenze e permessi", disponibile sul Portale *intranet* "Leonardo", sarà aggiornata nel senso.

d'ordine
IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE
(Gen. D. Marco Minicucci)

¹ In assenza di una piattaforma in ambito Difesa per la trasmissione telematica dei certificati medici.

² Accessibile, oltre che con il PIN rilasciato da quell'Istituto, anche con la carte ATe/CMCC in dotazione, avendo cura di selezionare, nella pagina di autenticazione del sito, la modalità "CNS".